



**TRIBUNALE DI MONZA**

**SEZIONE III CIVILE**

**UFFICIO FALLIMENTI**

**Procedura di liquidazione del patrimonio – ex art. 14 ter e ss. l. 3/12 – nn. 43/2020 + 44/2020 –**  
[REDACTED]

**DECRETO**

**- ex art. 14 quinquies l. 3/12 -**

Il Giudice,

VISTA la domanda di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, presentata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012, da [REDACTED] (C.F. [REDACTED] residente in Monza (MB) via [REDACTED], e da [REDACTED] (C.F. [REDACTED] residente in Monza (MB) via [REDACTED]; prima con ricorsi separati, poi con ricorso presentato unitariamente in data 12/1/2021 (trattasi di coniugi, aventi passivo parzialmente coincidente);

RILEVATO che la domanda di apertura della procedura (anche in seguito all'integrazione della relazione dell'OCC depositata, su richiesta dello scrivente, in data 16/2/2021) soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 14ter della L 3/2012; infatti:

- il Tribunale di Monza è competente ai sensi dell'art. 9 co 1 della l. 3/2012, essendo i ricorrenti residenti in Monza;

- dai dati esposti nella domanda e successivamente verificati dall'Organismo di Composizione della Crisi risulta sussistente uno stato di sovra-indebitamento dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 14 ter e 6 co 2 l. 3/2012, ovvero una situazione di perdurante, e non transeunte, squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i loro patrimoni prontamente liquidabile, che determina la loro definitiva incapacità di adempiere alle prime; in particolare, i ricorrenti non hanno altre risorse attive per la soddisfazione dei loro creditori (creditori per importi complessivamente rilevanti) diverse da quelle stipendiali, peraltro in parte già pignorate;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 co 2 l. 3/2012 (non quella di cui al comma 3 di tale norma, non svolgendo i ricorrenti attività di impresa; la [REDACTED] era titolare di

imprese individuale cancellata dal RII nell'anno 2018), nonché quella di cui all'art. 14 ter co 3 l. 3/2012;

- alla domanda è stata allegata la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, nominato con decreto del 24/11/2016, relazione avente il contenuto specificato dall'art. 14 ter co 3 l. 3/2012 (lett. da a) ad e)); risulta da detta relazione, in particolare:

- o che il sovra-indebitamento in cui versano i ricorrenti è dovuto alle passività contratte per sostenere l'attività di impresa già svolta in forma individuale dalla ██████ sino all'anno 2016; attività che ha avuto negli anni una consistente flessione, sino alla cessione del plesso aziendale avvenuta nell'anno 2016; che le obbligazioni non paiono essere state contratte con la ragionevole prospettiva di non adempierle (in ogni caso, maggiori approfondimenti saranno effettuati laddove i ricorrenti chiedano il beneficio dell'esdebitazione);
- o la solvibilità dei ricorrenti negli ultimi 5 anni;
- o l'assenza di atti impugnati dai creditori;
- o il giudizio dell'O.C.C. sulla completezza ed attendibilità documentazione allegata al ricorso (documentazione di cui all'art. 9 co 2 l. 3/12);

- i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della l. 3/2012 (si è già detto che la sola ██████ ha esercitato attività d'impresa in forma individuale, ma che tale impresa è stata cancellata dal RII da più di un anno);

- non risulta che i ricorrenti abbiano fatto ricorso, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda, ai procedimenti di cui al Capo II della l. 3/2012;

VERIFICATA poi l'assenza del compimento di atti di frode ai creditori nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda (nella relazione integrativa dell'OCC si dà atto che la cessione dell'azienda della ██████, avvenuta nell'anno 2016, non è stata posta in essere a prezzo manifestamente incongruo, o comunque con modalità e termini tali da portare a ritenere tale cessione quale atto finalizzato a ledere le ragioni dei creditori);

RILEVATO, infine, che i ricorrenti hanno esposto in modo dettagliato l'ammontare delle spese mensili occorrenti per la gestione della vita del nucleo familiare; tali spese (quantificate in complessivi euro 2.200,00) possono ben ritenersi congrue; il reddito netto mensile del ricorrente ██████ è di euro 1.981,65; il reddito mensile della ██████ è pari ad euro 1.100,00 circa; i ricorrenti metteranno a disposizione della liquidazione, rispettivamente, gli importi di euro 581,65 e di euro 300,00, per un totale di euro 881,65 al mese, per 48 mesi; non sono state conteggiate le tredicesime mensilità, ed eventuali altre mensilità accessorie, ma rimane fermo che le somme di cui sopra (euro 581,65 e di euro 300,00) saranno parimenti detratte da tali emolumenti accessori per essere destinati alla tacitazione del ceto creditorio; rimarranno a disposizione dei ricorrenti, mensilmente, le somme da loro percepite a titolo stipendiale che eccedono, rispettivamente, euro 581,65 (██████) ed euro

300,00 (██████); ovviamente, come è già stato precisato con decreto del 31/1/2021, per un triennio dalla pubblicazione del presente provvedimento saranno opponibili le cessioni derivanti dall'assegnazione delle somme in seguito ai pignoramenti presso terzi posti in essere contro il ██████ le somme messe a disposizione della procedura, come sopra precisate, saranno quindi la lordo di quanto ceduto ai creditori in forza dell'assegnazione coattiva delle somme derivanti da stipendio;

RILEVATO poi che il ██████ ha formulato istanza per mantenere la disponibilità di un'autovettura Golf tg. ██████, da non porre nel perimetro del patrimonio liquidabile, visto il suo valore asseritamente esiguo; la valutazione in merito all'eventuale anti-economicità della liquidazione di tale bene sarà compiuta dal liquidatore, con successiva eventuale autorizzazione all'abbandono da parte del Giudice; di certo, laddove il ██████ voglia continuare ad utilizzare tale bene, dovrà formulare apposita istanza allo scrivente, con allegato parere del liquidatore, nei termini che infra si indicano;

#### DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di ██████ (C.F. ██████) residente in Monza (MB) via ██████, e da ██████ (C.F. ██████) residente in Monza (MB) via ██████

#### NOMINA

liquidatore, visto l'art. 14 quinquies co 2 e l'art. 15 co 8 l. 3/2012, il dott. ██████ (CF: ██████), con studio professionale in Monza, via ██████;

#### DISPONE

che, sino al momento di chiusura della liquidazione previsto dall'art. 14 novies l. 3/2012, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda;

#### ORDINA

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o sui beni mobili registrati facenti parte del patrimonio di liquidazione;

#### ORDINA

ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 14 quinquies co 2 lett. e) l. 3/2012, di rilasciare o consegnare al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione; autorizza temporaneamente gli stessi, per la durata di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto, ad utilizzare i beni di loro proprietà, compresi nel patrimonio da liquidare; entro lo stesso termine i ricorrenti potranno comunicare al Giudice le gravi e specifiche ragioni per continuare ad utilizzare detti beni; laddove tali ragioni non siano comunicate nel termine come sopra concesso o laddove tali ragioni siano comunicate ma il Giudice, in base ad esse, non confermi l'autorizzazione all'utilizzo dei beni, la i debitori dovranno rilasciarli in favore del liquidatore;

#### AUTORIZZA

i debitori a trattenere per il mantenimento loro e della loro famiglia, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che guadagna con la sua attività, ex art. 14 ter, co. 5, lett. b), l. 3/2012, nella misura di euro 1.400,00 circa mensili il [REDACTED] (in ogni caso, la somma che residuerà detratti euro 581,65, messi a disposizione della procedura) e nella misura di euro 800,00 circa la [REDACTED] (in ogni caso, la somma che residuerà detratti euro 300,00, messi a disposizione della procedura); il tutto nei termini precisati in motivazione;

#### DISPONE

che il decreto sia pubblicato sul quotidiano Il Cittadino e, unitamente alla domanda, sul sito del Tribunale di Monza, a cura e spese dei richiedenti;

#### DISPONE

che il liquidatore:

formi l'elenco dei creditori;

predisponga l'inventario;

comunichi ai creditori la data entro cui vanno presentate le domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo verrà comunicato a questi ed alla debitrice;

predisponga il progetto di stato passivo (entro la data indicata nelle comunicazioni di cui sopra) e lo comunichi ai creditori, i quali avranno un termine di quindici giorni per proporre eventuali osservazioni;

elabori un programma di liquidazione, da depositare presso la cancelleria del tribunale competente entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario;

liquidi successivamente i beni oggetto della liquidazione con le modalità previste dall'art. 14 novies l. 3/2012.

Si comunichi.

Monza, 13/3/2021

IL GIUDICE

Dott. [REDACTED]